

## I precedenti penali degli operatori di sicurezza non qualificati

*Servizio a cura di Raffaello Juvara*

L'inchiesta di Presa Diretta "[Sicurezza al massimo ribasso](#)" dello scorso 24 gennaio, ha affrontato il problema degli appalti dei servizi di sicurezza assegnati al minor prezzo possibile, mostrando quanto gravi possano essere gli effetti per la qualità dei servizi stessi e, in alcuni casi, per le condizioni dei dipendenti degli appaltatori. L'inchiesta è partita dalla [strage avvenuta nel tribunale di Milano il 9 aprile 2015](#) dove il controllo dei visitatori agli ingressi era stato ripartito tra guardie giurate dipendenti da un istituto di vigilanza, e portieri dipendenti da una società di servizi, dichiaratamente per ridurre i costi a carico della stazione appaltante.

In quel caso, alcune associazioni della vigilanza e lo stesso Ministero dell'Interno avevano tentato di opporsi a quella modalità fin dalla pubblicazione del bando di gara ([leggi](#)), ma il TAR ne aveva respinto i ricorsi, in linea con una giurisprudenza amministrativa tanto consolidata quanto difficilmente comprensibile, in palese contraddizione con alcuni dei principi fondanti della sicurezza pubblica, espressi da leggi dello Stato come il Testo Unico delle Leggi di PS (TULPS). L'impiego indiscriminato dei portieri, temerariamente definiti anche "operatori fiduciari", comporta infatti possibili problemi potenzialmente gravi per la sicurezza privata degli obiettivi vigilati e per quella pubblica dei cittadini. La mancanza di qualsiasi previsione di controllo sul profilo penale e sulla condotta di questi operatori al momento dell'assunzione e durante il rapporto lavorativo, rende possibile l'affidamento della sicurezza di beni, edifici, strutture e perfino persone, a soggetti potenzialmente inadeguati o pericolosi per gli stessi obiettivi a loro affidati.

Secondo notizie di stampa, la Procura di Brescia, che sta svolgendo l'inchiesta per competenza sulla strage del tribunale di Milano, avrebbe accertato che tra i 19 operatori impiegati ai varchi – tra guardie giurate e portieri – quattro avessero precedenti penali e sei frequentassero persone sotto controllo di polizia perché definite "pericolose". Considerando che le guardie giurate non devono avere alcun precedente penale all'atto del rilascio e del rinnovo del decreto di giuramento, presupposto essenziale per la qualifica di "guardia giurata" e la conseguente assunzione da parte di un istituto di vigilanza, è più probabile che le persone segnalate facessero parte del gruppo dei portieri, non soggetti ad alcun controllo.

L'aspetto paradossale è che, se ciò fosse vero, non sarebbe stata commessa alcuna illegalità, non essendovi alcuna previsione di profilazione penale per gli "operatori fiduciari" da rispettare da parte dei datori di lavoro né delle stazioni appaltanti o dei fruitori del servizio.

Non è un problema di poco conto. Tutti comprendono quanto sia importante che la sicurezza di un tribunale o di un qualsiasi altro obiettivo sensibile venga affidata a operatori non "fiduciari" ma "affidabili" sul piano penale e, magari, adeguatamente remunerati, addestrati ed equipaggiati. Ma anche le merci esposte in un negozio dovrebbero venir protette dal taccheggio da operatori affidabili, così come l'ingresso di un condominio o di una fabbrica, l'agenzia di una banca e così via...

L'affidabilità penale è un problema delicato che non si limita ai portieri, ma riguarda direttamente anche altre figure professionali non regolamentate come, ad esempio, gli installatori di impianti di allarme, ai quali viene affidata la realizzazione e la manutenzione dei sistemi di sicurezza, dagli obiettivi sensibili alle abitazioni private, senza alcun controllo sul loro profilo giudiziario.

**essecome/securindex.com** approfondirà questo tema fondamentale per la sicurezza partecipata, raccogliendo i pareri di esperti, legali, rappresentanti delle istituzioni e del mondo politico.



## Strage al Tribunale di Milano, chi è il vero colpevole?

di Luigi Alfieri, CEO di CSA Security.

Un copione già visto, saturo di congetture e di precipitose conclusioni. Eppure dovremmo essere ormai abituati ai paradossi della comunicazione, che spostano l'attenzione su argomenti che distruggono l'opinione pubblica e allontanano il giudizio comune per un unico obiettivo: la colpa non è dei colpevoli!

Nel caso della strage nel tribunale di Milano, le indagini starebbero facendo emergere, dopo mesi, informazioni considerate "clamorose" ma che, per intenderci, le autorità di P.S. potevano ottenere, in tempo reale, collegandosi al sistema d'indagine interforze ( c.d. S.D.I. ).

Se la regola è quella di focalizzare l'attenzione solo sulla parte finale di un problema con un atteggiamento miope che declina ogni responsabilità del legislatore, che ha ingessato un sistema con decreti ministeriali che mescolano lo stesso "brodo" da anni, non dobbiamo poi lamentarci della mancanza di chiare "istruzioni d'uso" nel settore della sicurezza.

Il vero dilemma è se dobbiamo considerare colpevole un portiere, messo lì a lavorare da un sistema di norme sulla sicurezza che permettono la promiscuità, per non dire la surrogazione, di figure professionali opportunamente profilate; oppure se dobbiamo, più costruttivamente, guardare altrove e puntare il dito verso altri soggetti.

Gli addetti a lavori ricorderanno sicuramente che l'art. 62 del T.U.L.P.S (Testo unico Leggi Pubblica Sicurezza) recitava testualmente: *"I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, **quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata**, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza."*

Altre, l'articolo 113 del Regolamento per l'esecuzione del T.U. (R.D: 6 maggio 1940, n. 635) recita: *"l'autorità di P.S., nel provvedere sulle domande per la iscrizione nel registro dei portieri, valuta, con criterio discrezionale, la idoneità morale e politica dell'aspirante e, in particolare, accerta se, per età, condizioni di salute, intelligenza, egli sia in grado di spiegare la necessaria vigilanza e di opporsi efficacemente alla consumazione di azioni delittuose. Il portiere è tenuto a corrispondere ad ogni richiesta della autorità di P.S. e a riferire ogni circostanza utile ai fini della prevenzione generale e della repressione dei reati."*

Ci domandiamo, allora, che fine abbia fatto la *"domanda per la iscrizione nel registro dei portieri"* che permetteva alle autorità di P.S. di valutare l'idoneità della singola persona a prestare la specifica mansione. La risposta la troviamo nell'art. 1, commi 1 e 3 dell'allegato B alla l. 24 novembre 2000, n. 340 riguardante le *"Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999"*.

Non deve allora scandalizzare l'affermazione che il vero responsabile morale del triplo omicidio consumatosi per mano di Claudio Giardiello il 09 aprile 2015 è lo Stato Italiano che, 16 anni fa, ha determinato il paradosso della eliminazione del solo procedimento d'iscrizione dei portieri, ma lasciando invariato ogni altro articolo riferibile agli stessi.

Il colpo di grazia è arrivato con l'introduzione dell'art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 lettera g, pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008 che introduce anche il 3° comma del 256bis: *"Rientra altresì nei servizi di sicurezza complementare la **vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate.**"*

Nel caso di specie, dobbiamo ricordare che proprio il T.A.R. Lombardia, con procedimento N. 00385/2011 REG.RIC del 30/12/2011 acconsentiva l'impiego dei portieri presso il Tribunale di Milano nonostante il ricorso di alcune associazioni di categoria che si erano opposte all'affidamento dello specifico servizio a soggetti non muniti di licenza.

Chiarito quindi il quadro normativo di riferimento e le ragioni che hanno permesso "legalmente" alla società di portierato di vincere la gara di appalto per l'erogazione di servizi di sicurezza presso il tribunale di Milano, possiamo parlare di *"Guardie Giurate vs Portieri"*, partendo dal presupposto fondamentale che i servizi di sicurezza erogati da privati devono tenere conto dell'esigenza dell'utente, e non di chi eroga il servizio stesso.

Tuttavia, mettendo a fuoco le caratteristiche essenziali di questi servizi, il primo "problema sociale" consiste nella indiscutibile necessità di non permettere a pregiudicati di poter lavorare in un settore delicato come quello della prevenzione dei reati, riferendomi in primo grado ai proprietari delle società di portierato, investigative e di vigilanza piuttosto che ai loro dipendenti.

Di fronte alla clamorosa decisione di lasciare liberi i portieri e, quindi, le società, di non essere sottoposte allo stesso preventivo controllo di P.S. previsto per investigatori e guardie giurate al monitoraggio della P.S. - vedi art. 259 del Regolamento (\*), si è generato un trattamento impari che si riflette negativamente anche sull'equilibrio economico del settore stesso. I fruitori del servizio, ignari nella maggior parte delle volte delle complesse sfumature esistenti tra il portiere, l'investigatore e la guardia giurata, scelgono la soluzione meno onerosa, rappresentata dall'impiego di portieri, favorendo in tal modo società senza scrupoli che non solo utilizzano personale non in linea con i requisiti di buona condotta, ma anche ponendosi sul mercato con tariffe insostenibili, spesso sorrette da gestioni molto fantasiose delle buste paghe dei loro dipendenti.

In conclusione, a parere dello scrivente, la soluzione andrebbe ricercata in una evoluzione del settore stralciando tutte le attuali norme appartenenti ad un periodo lontano del nostro paese ( 1931 ), a favore di un nuovo ed integrale testo di legge da contestualizzare alle specifiche esigenze del settore che ha bisogno proprio di maggiore sicurezza!

(\*) *"Salvo quanto dispone il Regio Decreto-Legge 12 novembre 1936, n. 2144, gli enti ed i privati di cui all'art. 133 della Legge, e chiunque esercita un istituto di vigilanza o di custodia o di ricerche ed investigazioni per conto di privati, è tenuto a comunicare al Prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dar notizia, appena si verifici, di ogni variazione intervenuta, restituendo i decreti di quelle guardie che avessero cessato dal servizio..."*